

AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede legale: Via M. Fortuny n° 20 I-00196 ROMA

Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

P. IVA: 07091431002

Cod. fisc. 97227960586

DAL DECRETO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA NOVITÀ ANCHE PER LE BIOMASSE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Ora il provvedimento passerà alle Commissioni competenti di Camera e Senato e alla Conferenza delle Regioni per acquisire il loro parere; solo successivamente il Governo potrà emanare il provvedimento nel testo definitivo. In questa fase, quindi, potranno essere introdotte delle modifiche.

L'obiettivo principale del provvedimento è di raggiungere, attraverso le varie misure messe in campo, la riduzione entro l'anno 2020 di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria.

Riqualificare energeticamente almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale per renderli più efficienti, elaborare interventi di medio e lungo periodo per la riqualificazione energetica anche degli edifici privati residenziali e commerciali, obblighi di diagnosi energetica per le imprese, sono alcuni dei contenuti dello schema di decreto.

Ma con l'occasione sono stati introdotti anche una serie di misure che riguardano sia direttamente sia indirettamente il settore delle biomasse. Ne indichiamo di seguito alcune tra le più rilevanti:

Conto Termico

Dopo l'approvazione di questa norma, l'incentivo erogato dal cosiddetto "Conto Termico" non potrà eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute. Si ricorda che le regole applicative del Conto Termico hanno definito con precisione quali sono le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo:

1. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Contatore individuale

Entro il 31 dicembre 2016 sarà resa obbligatoria da parte del fornitore del servizio di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda, effettuato da una rete di teleriscaldamento o sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, l'installazione di un contatore individuale per misurare l'effettivo consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unit immobiliare.

Banca Dati cogenerazione e teleriscaldamento

I titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove non già trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni.

I titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dovranno dotare gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unità di cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe, in questo caso sarà necessario autocertificare il calore utile.

Condizioni al sostegno della cogenerazione

Qualunque forma di sostegno pubblico alla cogenerazione (ad esempio tariffe incentivanti per l'energia elettrica o certificati bianchi) è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile.

Certificati bianchi per l'efficienza energetica

Il meccanismo dei certificati bianchi viene individuato come il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico; da tale meccanismo, infatti, è atteso un risparmio al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dei 20 milioni di tonnellate equivalenti petrolio dei consumi di energia primaria.

Nuove regole e obblighi per il servizio di teleriscaldamento

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dovrà definire:

- gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione;
- i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di discollegamento;
- le modalità con cui sono resi pubblici, da parte dei gestori delle reti, i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento;
- le condizioni di riferimento per l'accesso dei terzi alla rete, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale;
- le tariffe di cessione del calore nei soli casi di nuove reti di teleriscaldamento ubicate in aree urbane non metanizzate, nonché qualora sussista l'obbligo, imposto dai comuni, di allacciamento alla rete di teleriscaldamento.

Queste disposizioni si applicheranno con criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, fermo restando la salvaguardia degli investimenti effettuati.

Obbligo di certificazione per le Esco

Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, le Società di Servizi Energetici e i soggetti che hanno provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Questo fondo, che avrà una dotazione iniziale per il 2014 di 5 milioni di euro e per il 2015 di 25 milioni, attraverso un prelievo sulla bolletta del gas, sarà istituito presso il MISE e servirà sia per la concessione di garanzie, sia da erogatore di finanziamenti. Lo scopo è di finanziare interventi coerenti con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e in particolare:

- a. riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- b. realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
- c. efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
- d. riqualificazione energetica di interi edifici destinati a uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
- e. efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Un primo commento

Il principale scopo di questo atteso provvedimento è di recepire una direttiva europea emanata 17 mesi fa. Il nostro Paese provvede un po' di corsa per non incorrere in sanzioni, ma lo fa con un impianto normativo che per larga parte demanda la sua attuazione a successivi atti affidati a vari soggetti. Malgrado l'impostazione contenga principi e misure anche condivisibili, il tema dell'efficienza energetica è così importante che avrebbe richiesto una regia più organica e definitiva, e risultati concreti più immediati. Rispetto alle comprensibili limitazioni introdotte al Conto Termico, osserviamo che il legislatore non è stato altrettanto attento a prevedere le necessarie misure di promozione e semplificazione necessarie affinché questo importante strumento finalmente corrisponda alle attese.

ASSOCIAZIONE
ITALIANA ENERGIE
AGROFORESTALI